



Comune di Ospedaletti

PROVINCIA DI IM

ORDINANZA SINDACO

N. 12 DEL 30/07/2024

OGGETTO:

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DECORO URBANO

IL SINDACO

RILEVATO che sul territorio comunale ed in particolare nelle zone a maggiore flusso turistico si verificano frequentemente comportamenti che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro e alla decenza tipici del normale convivere civile;

PRESO ATTO delle proteste e delle richieste quotidiane di intervento avanzate al riguardo da moltissimi cittadini residenti e turisti che lamentano anche un aumento generalizzato di tali comportamenti nel periodo estivo caratterizzato da un notevole afflusso turistico.

RITENUTO che il perdurare di una simile situazione, oltre a costituire un elemento di disagio e di malessere per la popolazione residente e per i turisti, possa costituire un oggettivo parametro di valutazione negativa per il livello qualitativo del buon vivere nel Comune di Ospedaletti, con conseguente ripercussione sull'immagine e sull'offerta turistica che viene proposta.

ATTESO che la tutela ed il miglioramento della civile convivenza e della vivibilità degli spazi pubblici rappresentano un obiettivo strategico e prioritario dell'Amministrazione Comunale.

VALUTATO che il raggiungimento di tale fine non può prescindere da un'azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni più diffusi di comportamenti indecorosi, causa di scadimento della qualità della vita dei cittadini.

CONSIDERATA la vocazione turistica del Comune di Ospedaletti.

VALUTATO, al fine di garantire nel periodo estivo una maggiore tutela del decoro urbano, dover:

- vietare a chiunque la circolazione o la sosta a torso nudo o in costume da bagno in tutte le aree e le vie pubbliche del centro abitato, con l'esclusione delle zone adibite alla balneazione e quindi le spiagge a valle della pista ciclopedonale;
- fare obbligo ai possessori e/o conduttori di cani di provvedere alla raccolta delle deiezioni e di dotarsi di sacchetti per la raccolta e bottiglietta d'acqua per la pulizia;

RITENUTO necessario, per quanto sopra visto e considerato, adottare una specifica ordinanza volta a prevenire il diffondersi ulteriore di fenomeni negativi proprio in corrispondenza del periodo estivo.

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000.

VISTO l'art. 24 dello Statuto Comunale.

ORDINA

A partire dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 30 settembre 2024:

- E' fatto divieto di circolare e/o sostare a torso nudo e/o in costume da bagno in tutte le aree e le vie pubbliche del centro abitato inclusa la pista ciclopedonale, con l'esclusione delle zone adibite alla balneazione e quindi le spiagge a valle della pista ciclopedonale.
- E' fatto obbligo ai possessori e/o conduttori di cani di provvedere alla raccolta delle deiezioni e di dotarsi di sacchetti per la raccolta e bottiglietta d'acqua per la pulizia;

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza, salvo che il fatto integri ipotesi di reato, sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 (venticinque/00) ad €.500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 6 della Legge 16/01/2003.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere su territorio comunale e presso tutti gli stabilimenti balneari, pubblicizzazione sul sito internet dell'ente.
Che copia della presente ordinanza sia trasmessa all'UTG - Prefettura – di Imperia, al Comando Stazione Carabinieri di Ospedaletti e al Comando di Polizia Municipale di Ospedaletti.

COMUNICA

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Autorità emanante: Sindaco del Comune di OSPEDALETTI.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Ufficio di Polizia Locale, Corso Regina Margherita n. 1, tel. 0184688078.

Responsabile del procedimento amministrativo: Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Polizia Locale, Dott. Calimera Gian Marco.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione dell'art.29 del D.Lgs. n.104 del 02/07/2010 potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;
- ovvero, in alternativa, in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

IL SINDACO
Daniele CIMIOTTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio Informativo del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/08/2024 al 16/08/2024 con il numero 716

Ospedaletti, lì 01/08/2024

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI
PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI SUL SITO
F.to:**